



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIX - n. 2-2024
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

38



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIX – n. 2-2024
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella
Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico A. Bettetini
Diritto vaticano V. Marano
Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani
Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim
Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

STEFANIA DAZZETTI

- L'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Il dibattito tra civilisti e canonisti negli anni '30* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origine e configurazione della potestà giudiziaria dei tribunali territoriali di seconda istanza nella Chiesa latina* 46

Diritto Ecclesiastico

SIMONA ATTOLLINO

- Il Rapporto 2024 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia nella prospettiva del diritto delle religioni* 86

FABIO BALSAMO

- Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusione ed Identità: alcune riflessioni sulla libertà religiosa nell'ordinamento norvegese* 120

ODILIA DANIELE

- Riforma Cartabia e procedimento di delibazione* 150

ENRICO DEL PRATO

- L'ente "Fondo edifici di culto": natura e funzioni* 173

CARMELA ELEFANTE

- Percorsi di sostenibilità e fattore religioso. Dai principi alle buone pratiche (con un affaccio prospettico sulle Comunità energetiche rinnovabili)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Festività religiose e globalizzazione* 212

ANDREA MICCICHÈ

- L'occupazione della Crimea e i profili della libertà religiosa: riflessioni a partire dalla sentenza della Grande Camera nella causa Ucraina c. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Prospettive di valorizzazione sociale dei beni del Fondo Edifici di Culto (FEC): iniziative socio-culturali e per la promozione del dialogo interreligioso* 332

FILIPPO VARI

- Potere pubblico e religione nella Costituzione italiana. Note critiche sugli sviluppi della giurisprudenza* 351

Diritti Confessionali

AHMED TABAKOVIC

- La figura dell'imam nella Comunità Islamica in Bosnia ed Erzegovina. Normativa, formazione, nomina e competenze degli imam, con focus sull'Italia* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Diritto Vaticano

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- La protezione dei dati personali nelle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano* 394

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

IGNAZIO ALESSI

- Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. VI-VIII* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: regno, papato e impero in un frammento della liturgia gallicana di Sicilia (XII secolo)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leone XIII, 'sovrano senza regno', nell'Italia alle prese con l'esperienza coloniale, e l'esercizio dell'attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelik II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuum alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». Il sinodo diocesano nella trattatistica cinquecentesca* 600

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

- Fra Dolcino, l'eresiarca* 628

IDA D'AMBROSIO

- L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile* 634

PIERO MARINO

- Il 'fatto' del pluralismo: secolarizzazione e laicità* 652

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

671



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 luglio 2024, n. 6264*

(Immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico – Appartenenza indistinta al demanio ex artt. 822 e 824 c.c.- Complesso comprendenti edifici ecclesiastici sottoposto a vincolo di tutela – Appartenenza al demanio accidentale)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. III di Bari, sentenza 19 luglio 2024, n. 878*

(Cappelle private – Obbligo del Comune di vigilare sull'uso delle stesse)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793*

(Insegnante di religione – Composizione del Consiglio di classe – Numero pari di componenti – Prevalenza del voto del Dirigente, e non di quello dell'insegnante di religione, in caso di parità di voti)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Stralcio di Roma, sentenza 15 ottobre 2024, n. 17818*

(Costituzione associazione religiosa tra militari – Preventivo assenso da parte del Ministero della Difesa – Legittimo)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. II di Catanzaro, sentenza 2 dicembre 2024, n. 1699*

(Idoneità insegnamento religione cattolica – Revoca idoneità – impugnazione – difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo)

con nota di

PAOLO PALUMBO

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il TAR affronta (e risolve) la questione della giurisdizione competente

- *Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9823*

(associazioni culturali islamiche – edilizia di culto – mutamento di destinazione d'uso dell'immobile – assenza di un aggravamento del carico urbanistico)

676

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*

(Simboli religiosi negli edifici pubblici – Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso – Illegittimità per difetto di attribuzione)

con nota di
MARCO CROCE

Potere di ordinanza del Sindaco e ostensione istituzionale del crocifisso. Il Consiglio di Stato si allinea alle Sezioni Unite?

690

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

706



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Chirografo del Santo Padre Francesco circa lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
 - *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi relativo alle norme transitorie del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa” (1° luglio 2024)*
- *Nota del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo (1° agosto 2024)*
- *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “La vera bellezza” sulla ripartizione del territorio della Diocesi di Roma (1° ottobre 2024)*
- *Regolamento Generale del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Chirografo del Santo Padre circa l’istituzione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*
- *Statuto del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DCLIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano riguardante i “Servizi doganali e transito delle merci” (8 maggio 2024)*

- Decreto N. DCLXXXV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008” (30 ottobre 2024)
- Chirografo circa la delocalizzazione di parte dell'Archivio e Biblioteca Vaticani presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (12 novembre 2024)
- Decreto N. DCCII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale” (16 dicembre 2024)

Giurisprudenza e legislazione civile

708



- *Presentazione*
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390 (responsabilità civile, nullità del matrimonio concordatario, riserva mentale, libertà matrimoniale)
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27338 (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, assistenza socio-sanitaria, attività commerciale, amministrazione straordinaria, insolvenza)
- Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 24 giugno 2024, n. 17357 (diritto al sepolcro, cessione dell'uso dei loculi, demanialità, cimitero)
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17310 (IPAB, ispirazione religiosa, accertamento della natura privatistica, giurisdizione ordinaria)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

710



- *Presentazione*
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, caso Ucraina v. Russia (RE Crimea), 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18 (Guerra- Restrizioni libertà religiosa – Parametro di legalità)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Loic Le Dall c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23 (Obiezione di coscienza – Violazione diritto di libertà religiosa- Violazione diritto di assistenza)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Shri Ram Chandra

Mission c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23
 (Libertà religiosa- Nuovi movimenti religiosi – Dichiarazioni pregiudizievoli)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, caso Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20
 (Testimoni di Geova – Trasfusione – Effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate – Convenzione di Oviedo – Garanzie decisionali)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quarta, caso Lindhoml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22
 (Diritto alla salute-autodeterminazione-interesse pubblico-libertà religiosa)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – Tutela – Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessità e di ragionevole proporzionalità)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto alla vita – Posizione apicale nell'ordinamento, quale suo valore supremo – Conseguente dovere per l'ordinamento di apprestarne adeguata tutela – Limiti – Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli – Conseguente restrizione dell'area del perdurante divieto dell'aiuto al suicidio – Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all'autodeterminazione con la tutela della vita)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Identità di genere – Tutela e riconoscimento – Diritto fondamentale della persona – Possibile rettificazione di sesso – Condizioni – Necessario intervento chirurgico precedente)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024*
 (Formazioni sociali – In genere – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio – Riconducibilità, del primo, all'art. 29 Cost. e, delle seconde, all'art. 2 Cost. – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024*
 (Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione – Esclusione dei conviventi di fatto – Discriminazione – Mancata considerazione della condizione economica dei beneficiari – Irragionevolezza di fondo – Inammissibilità della questione)



- *Presentazione*

TASSA ECCLESIASTICA

- *BVerfG, 2/BvL/6/19, del 15 novembre 2024 (GERMANIA)*

(matrimonio – eguaglianza – Sassonia)

- *Kammergericht Berlin, 30 settembre 2024, n. 2/ORs/14/24 (GERMANIA)*

(Twitter – svastiche – nazismo)

- *BGH, 25 settembre 2024, n. 3/S/32/24 (GERMANIA)*

(nazismo – Olocausto – corrispondenza)

- *Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal vs Canada (Attorney General)', del 24 luglio 2024 (CANADA)*

(kasherut – benessere animale – macellazione religiosa)

- *Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 novembre 2024 (USA)*

(equo processo – antisemitismo – pena di morte)

LAÏCITÉ

- *CAA di Marsiglia, 4ème chambre, 15 ottobre 2024, n. 24MA00665 (FRANCIA)*

(Islam – Loi de Séparation – titolo gratuito)

CHIESA CATTOLICA

- *High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, del 13 novembre 2024 (AUSTRALIA)*

(responsabilità civile – rapporto di lavoro – sacerdozio cattolico)

- *Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nn. 23/788/A e 24/11/1, del 25 giugno 2024 (BELGIO)*

(discriminazione – diaconato – danno da perdita di chance)

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE

- *High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, del 20 novembre 2024 (UGANDA)*

(interna corporis – difetto di competenza – nomine ecclesiastiche)

- *States Court of Appeals, 3rd circuit, affaire 'Church of God of Crandon vs Church of God', 15 ottobre 2024 (USA)*

(interna corporis – difetto di competenza – scomuniche)

- *United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', del 15 ottobre 2024 (USA)*

(tribunale rabbinico – sieruv – difetto di competenza)

ISLAM

- *Legge federale sul divieto di dissimulare il viso, entra in vigore dal 1 gennaio 2025 (SVIZZERA)*

(hijab – burqa – spazio pubblico)

- *Supreme Court of India, affaire ‘Mohd vs State of Talangana’, 10 luglio 2024 (INDIA)*

(ripudio islamico – assegno di mantenimento – indigenza)

TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

- *High Court of Karnataka, affaire ‘Kumar vs State of Karnataka’, 13 settembre 2024 (INDIA)*

(moschea – hindu – elemento oggettivo del reato)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire ‘Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General’, 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(radici religiose – radici culturali – fattore sociale religioso)

con nota di

SARA BERENGAN

Il caso Hon Fox Odoi v Attorney General: Il c.d. Anti Homosexuality Act al vaglio della Corte costituzionale ugandese. Criticità e spunti di riflessione 718

CHIESA ORTODOSSA

- *Legge sulla protezione dell'ordine costituzionale nella sfera di attività delle organizzazioni religiose (UCRAINA)*

(sicurezza nazionale – Patriarcato di Mosca – Chiesa ortodossa russa)

SCUOLE

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire ‘Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.’, 30 agosto 2024 (USA)*

(evoluzionismo – ateismo – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, 11th Circuit, affaire ‘Cambridge Christian School, Inc. vs Florida High School Athletic Association, Inc.’, 5 settembre 2024 (USA)*

(preghiera in pubblico – sport – autorità pubblica)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill n. 8, del 18 dicembre 2024 (USA)*

(Insegnamento confessionale obbligatorio – scuole pubbliche – Establishment Clause)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 agosto 2024, n. 31850*
(Delitti contro l'eguaglianza – Circostanza aggravante – Divieto di bilanciamento – Legittimità costituzionale)
- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, 16 ottobre 2024, n. 39752*
(Estorsione – Richiesta continua di erogazioni liberali – Costrizione – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 3 dicembre 2024, n. 42551*
(Prova – Mezzi di prova – Prova documentale – Riprese video effettuate da privati – Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. – Conservazione dei dati personali oltre il termine di legge – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20964*
(Tributi – IMU – Avviso di accertamento – Esenzione – Enti religiosi – Enti non commerciali – non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 9 settembre 2024, n. 24200*
(Tributi – IMU – Omessa dichiarazione – Omesso versamento – Enti morali di culto – Associazioni private di fedeli – Esenzione – Non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29823*
(Tributi – Avviso di accertamento – Rettifica di rendita – Procedura DOCFA – Edifici adibiti al culto pubblico – Esenzione dalla dichiarazione in catasto)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31648*
(Tributi – Esenzione IMU – Enti ecclesiastici – Attività non commerciali – Comodato – Utilizzazione diretta immobile – Utilizzazione indiretta immobile – Spetta)

Parte III

Lecture

La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (a cura di), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, con prefazione di FILIPPO PATRONI GRIFFI e postfazione di MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**) 747

Recensioni

ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, con Prefazione di Card. PIETRO PAROLIN e Introduzione di GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761

GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765

CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768

NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclair Catalano**) 772

BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclair Catalano**) 775

INDEX

Part I

Canon Law

STEFANIA DAZZETTI

- Impotence to generate as a cause for marriage annulment. The debate between civilists and canonists in the 1930s* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origin and configuration of the judicial power of the territorial courts of second instance in the Latin Church* 46

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

- The Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Italy in the perspective of the law of religions* 86

FABIO BALSAMO

- Civilly recognized religious entities and Third Sector. The attraction towards the US model of the Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusion and Identity: some reflections on religious freedom in the Norwegian legal system* 120

ODILIA DANIELE

- Cartabia reform and exequatur procedure* 150

ENRICO DEL PRATO

- The “Fondo edifici di culto”: nature and functions* 173

CARMELA ELEFANTE

- Sustainability paths and religious factor. From principles to good practices (with a perspective view on renewable energy communities)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Religious holidays and Globalization* 212

ANDREA MICCICHÈ

- The Occupation of Crimea and the Aspects of Religious Freedom: Reflections Starting from the Judgement of the ECtHR Grand Chamber in the Case Ukraine v. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ecclesiastical entrepreneur corporation and insolvency. The troublesome identification of business assets in enforcement proceedings* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Perspectives for the social valorization of the Worship Buildings Fund's (Fondo Edifici di Culto – FEC) assets: socio-educational, cultural, and inter-religious dialogue initiatives* 332

FILIPPO VARI

- Public Power and Religion in the Italian Constitution. Critical Notes on Developments in The Case-Law* 351

Religious Laws

AHMED TABAKOVIC

- The figure of the imam in the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Regulatory acts, training, appointment and skills of imams, with focus on Italy* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Vatican Law

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- The protection of personal data in International Intergovernmental Organizations and in the Vatican City State* 394

History of religious institutions and relations between law and religions

IGNAZIO ALESSI

- Legal Profiles of the Papal Representation System in the Early Middle Ages: Apostolic Vicars, Defensores Ecclesiae, and Administrators of the Patrimony of Saint Peter in Sicily (5th–8th Centuries)* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: kingdom, papacy and empire in a fragment of the Gallican liturgy of Sicily (12th century)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leo XIII, 'sovereign without kingdom', in Italy grappling with the colonial experience, and the exercise of the diplomatic activity of the Holy See in the construction of international law. A small final cameo on the story of Menelik II and the Italian prisoners in Ethiopia in 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuam alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». The diocesan synod in sixteenth-century treatises* 600

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

- Friar Dolcino, heresiarch* 628

IDA D'AMBROSIO

- The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process* 634

PIERO MARINO

- The 'fact' of pluralism: secularization and secularism* 652

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation

672



- *Presentation*

- *Council of State, Fifth Section, judgment 12 July 2024, no. 6264*

(Property recognised as being of historical, archaeological and artistic interest – undistinct belonging to State property/”*demanio*” pursuant to Articles 822 and 824 of the Civil Code – listed complex comprising ecclesiastical buildings – belonging to the so called “*demanio accidentale*”).

- *Puglia Regional Administrative Tribunal, Third Section of Bari, judgment 19 July 2024, no. 878*

(Private chapels – Obligation of the Municipality to supervise their use)

- *Marche Regional Administrative Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, judgment 10 ottobre 2024, no. 793*

(Religious education teacher – Composition of the class council – Even number of members – Prevalence of the Director’s vote, and not that of the religious education teacher, in the event of a tie)

- *Latium Regional Administrative Tribunal, Fifth Section Expert of Roma, judgment 15 October 2024, no. 17818*

(Establishment of religious association between soldiers – Prior consent from the Ministry of Defense – Legitimate)

- *Calabria Regional Administrative Tribunal, Second Section of Catanzaro, judgment 2 December 2024, no. 1699*

(Eligibility for teaching Catholic religion – Revocation of eligibility – Appeal – lack of jurisdiction of the Administrative Court)

annotated by

PAOLO PALUMBO

The revocation of eligibility to teach the Catholic religion. The TAR addresses (and resolves) the question of competent jurisdiction

676

- *Council of State, Third Section, judgment 9 December 2024, no. 9823*

(Islamic cultural associations – religious buildings – change of use of the property – absence of an aggravation of the urban planning burden)

- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*

(Religious symbols in public buildings – Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix – Illegitimacy due to lack of attribution)

annotated by

MARCO CROCE

Mayor’s ordinance power and institutional display of the crucifix. Does the Council of State follow the Court of Cassation?

690



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Chirograph of the Holy Father Francis concerning the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi regarding the transitional norms of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations for the Personnel of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Vatican Foundation "Pope's Worldwide Prayer Network"* (July 1, 2024)
- *Note from the Dicastery for Evangelization, Section for Fundamental Questions of Evangelization in the World* (August 1, 2024)
- *Apostolic Letter in the form of Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "True Beauty" concerning the reorganization of the territory of the Diocese of Rome* (October 1, 2024)
- *General Regulations of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Regulations of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Chirograph of the Holy Father concerning the establishment of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)
- *Statute of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DCLIX of the President of the Pontifical Commission for the Vatican City State concerning "Customs Services and Goods Transit"* (May 8, 2024)
- *Decree No. DCLXXXV of the President of the Governorate of the Vatican City State introducing "Amendments to the Technical Regulations and Implementation of the Law on Safety and Health of Workers in the Workplace, promulgated by Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State No. LXXII, dated October 1, 2008"* (October 30, 2024)

- *Chirograph on the relocation of part of the Vatican Archives and Library to the Pontifical Major Roman Seminary* (November 12, 2024)
- *Decree No. DCCII of the Pontifical Commission for Vatican City State introducing "Guidelines on artificial intelligence"* (16 December 2024)

Civil Jurisprudence and Legislation

709



- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 22nd October 2024, no. 27338* (civilly recognized ecclesiastical body, social welfare assistance, business activity, receivership, insolvency)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 5th November 2024, no. 28390* (damages, nullity of a Catholic marriage with civil effects, mental reservation, marital freedom)
- *Court of Cassation, Second Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17357* (right to burial, cession of the use of burial plots, eminent domain, cemetery)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17310* (charitable organization, religious inspiration, establishment of the private nature, ordinary jurisdiction)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

712



- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Ukraine v. Russia (RE Crimea)*, 25 June 2024. Appeals nos. 20958/14 and 38334/18) (War – Legality parameter – Religious freedom)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Loic Le Dall v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 21655/23 (Conscientious objection – Violation of religious freedom – Violation of the right to assistance)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Shri Ram Chandra Mission v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 24477/23 (Religious freedom – New religious movements – Prejudicial declarations)
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Pindo Mulla vs. Spain*, 17 September 2024. Appeal no. 15541/20

(Jehovah's Witnesses – Transfusion – Binding legal effect on advance directives – Oviedo Convention – Decisional guarantee)
 - *European Court of Human Rights, Fourth Section, case Lindholm vs. Denmark*, 5 November 2024. Appeal no. 25636/22
 (Right to health – Self-determination – Public interest – Religious freedom)
 - *Constitutional Court, sentence no. 107 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – Protection – Possible restrictions to protect interests of equal rank, according to criteria of necessity and reasonable proportionality)
 - *Constitutional Court, sentence no. 135 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Right to life – Top position in the legal system, as its supreme value – Consequent duty for the legal system to provide adequate protection – Limits – Recognition of the right to refuse treatment to the patient capable of make free and informed decisions – Consequent restriction of the area of the continuing ban on aiding suicide – Need for legislative intervention aimed at balancing the right to self-determination with the protection of life)
 - *Constitutional Court, sentence no. 143 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Gender identity – Protection and recognition – Fundamental right of the person – Possible sex rectification – Conditions – Previous surgery necessary)
 - *Constitutional Court, sentence no. 148 of 2024*
 (Social formations – In general – Differences between marriage, civil union and de facto cohabitation or more uxorio – Traceability of the former to the art. 29 of the Constitution and, of the latter, art. 2 of the Constitution – The need to extend the protection and guarantees of the same fundamental rights to every social formation, such as in particular the right to work and fair pay)
 - *Constitutional Court, sentence no. 182 of 2024*
 (Exemption from payment of the construction contribution for the first home – Exclusion of de facto cohabitants – Discrimination – Failure to take into account the economic condition of the beneficiaries – Fundamental unreasonableness – Inadmissibility of the question)

International Jurisprudence and Legislation

716



- *Presentation*

ECCLESIASTICAL TAX

- BVerfG, 2/BvL/6/19, of 15 November 2024 (GERMANY)
(marriage – equality – Saxony)

EBRAISM

- Kammergericht Berlin, 30 September 2024, no. 2/ORs/14/24 (GERMANY)
(Twitter – swastikas – Nazism)

- BGH, 25 September 2024, No. 3/S/32/24 (GERMANY)
(Nazism – Holocaust – correspondence)

- Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal v. Canada (Attorney General)', 24 July 2024 (CANADA)
(kasherut – animal welfare – religious slaughter)

- Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 November 2024 (USA)
(fair trial – anti-Semitism – death penalty)

LAÏCITÉ

- CAA of Marseille, 4ème chambre, 15 October 2024, no. 24MA00665 (FRANCE)
(Islam – Loi de Séparation – free title)

CATHOLIC CHURCH

- High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, 13 November 2024 (AUSTRALIA)

(civil liability – employment relationship – Catholic priesthood)

- Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nos. 23/788/A and 24/11/1, of 25 June 2024 (BELGIUM)

(discrimination – diaconate – damage for loss of opportunity)

AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, of 20 November 2024 (UGANDA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – ecclesiastical appointments)

- United States Court of Appeals, 3rd Circuit, affaire 'Church of God of Cranston v. Church of God', 15 October 2024 (USA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – excommunications)

- United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', 15 October 2024 (USA)

(rabbinical court – sieruv – lack of jurisdiction)

ISLAM

- Federal law on the prohibition of facial concealment, in force since 1 January 2025 (SWITZERLAND)

(hijab – burqa – public space)

- *Supreme Court of India, affaire 'Mohd vs State of Talangana', 10 July 2024 (INDIA)*

(Islamic repudiation – maintenance allowance – destitution)

PROTECTION OF RELIGIOUS SENTIMENT

- *High Court of Karnataka, affaire 'Kumar vs State of Karnataka', 13 September 2024 (INDIA)*

(mosque – Hindu – objective element of the offence)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General', 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(religious roots – cultural roots – religious social factor)

annotated by

SARA BERENGAN

The Hon Fox Odoi v Attorney General case: The so-called Anti Homosexuality Act under consideration by the Ugandan Constitutional Court. Criticisms and elements for reflection

718

ORTHODOX CHURCH

- *Law on the Protection of Constitutional Order in the Sphere of Activity of Religious Organisations (UKRAINE)*

(national security – Moscow Patriarchate – Russian Orthodox Church)

SCHOOLS

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.', 30 August 2024 (USA)*

(Evolutionism – Atheism – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, ^{11th} Circuit, affaire 'Cambridge Christian School, Inc. v. Florida High School Athletic Association, Inc.', 5 September 2024 (USA)*

(prayer in public – sport – public authority)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill No. 8, 18 December 2024 (USA)*

(Mandatory denominational teaching – public schools – Establishment Clause)

Criminal Jurisprudence and Legislation

741



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 August 2024, no. 31850*
(Crimes against equality – Aggravating circumstance – Prohibition of balancing – Constitutional legitimacy)
- *Court of Cassation, Second Criminal Section, 16 October 2024, n. 39752*
(Extortion – Continuous request for donations – Coercion – Existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 3 December 2024, no. 42551*
(Evidence – Means of proof – Documentary evidence – Video recordings made by private individuals – Documentary evidence under Article 234 of the Code of Criminal Procedure. – Retention of personal data beyond the period prescribed by law – Inusability – Exclusion – Reasons)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

743



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 26 July 2024, n. 20964*
(Taxes – IMU – Notice of assessment – Exemption – Religious bodies – Non-commercial bodies – not entitled)
- *Court of Cassation, Section Tax, ruling 9 September 2024, n. 24200*
(Tributes – IMU – Failure to declare – Failure to pay – Moral religious bodies – Private associations of the faithful – Exemption – Not eligible)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 19 November 2024, n. 29823*
(Taxes – Notice of assessment – Adjustment of income – DOCFA procedure – Buildings used for public worship – Exemption from declaration in the land register)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 9 December 2024, n. 31648*
(Tributes – IMU exemption – Ecclesiastical bodies – Non-commercial activities – Loan – Direct use of property – Indirect use of property – Pay)

Part III

Lectures

The Casavola ruling and the evolution of secularism. About the volume of FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (eds.), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, with *prefazione* by FILIPPO PATRONI GRIFFI and *postfazione* by MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Series founded by Carlo Mosca, directed by Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Naples, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**)

747

Reviews

- ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, with *Preface* by Card. PIETRO PAROLIN and *Introduction* by GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761
- GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765
- CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768
- NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 772
- BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 775

Festività religiose e globalizzazione

Religious holidays and Globalization

RAFFAELLA LOSURDO

RIASSUNTO

La festività costituisce la circostanza in cui si manifestano i comportamenti, innanzi tutto attraverso la comune identificazione del giorno, ma anche tramite le preparazioni culinarie, le musiche e i balli, i riti di riconoscimento delle famiglie e l'estrinsecazione delle tradizioni, l'abbigliamento, gli usi e i costumi. Rappresenta uno dei momenti durante i quali si stringono i legami della comunità, cadono le barriere e si allenta l'idea di diversità.

In questo contesto, un posto rilevante è occupato dalle feste religiose che hanno dimostrato di riuscire a stare al passo con i tempi. Infatti, come il presente lavoro illustra, negli ultimi anni è avvenuta una trasformazione del fenomeno religioso a seguito del quale si sono modificati tutti i contesti in cui esso si esprime, tra cui la dimensione della religione e, conseguentemente, le feste religiose. Pertanto, esse conservano antiche origini e fanno parte del patrimonio tradizionale del Paese, pur avendo acquisito nuove sfaccettature, ma rientrano anche tra le questioni in continua evoluzione nella società moderna.

PAROLE CHIAVE

Tempo festivo; Fenomeno migratorio; Globalizzazione; Festività religiose; RoshHashanah.

ABSTRACT

The holiday is the circumstance in which behaviors are manifested, first of all through the common identification of the day, but also through food, music and dances, family recognition rites and the manifestation of traditions, clothing, habits and customs. It represents one of the moments during which community bonds are tightened, barriers fall down and the idea of diversity is loosened.

In this context, a significant place is occupied by religious holidays that have shown they can keep up with the times. Infact, as this paper shows, in recent years there has been a transformation of the religious phenomenon, resulting in changes to all the contexts in which it is expressed, including the dimension of religion and, consequently, religious holidays. Therefore, they retain ancient origins and are part of the traditional heritage of the country, even if they have acquired new aspects, but also falling within the issues in continuous evolution in modern society.

KEYWORDS

Holiday time; Migration; Globalization; Religious holidays; RoshHashanah.

SOMMARIO: 1. *Le caratteristiche della festa religiosa* – 2. *Calendario religioso e fenomeno migratorio* – 3. *La festa nell'era della globalizzazione*. – 4. *Corte di Cassazione, sentenza n. 220 del 2023* – 5. *Una conclusione alla luce dei casi concreti*.

1. Le caratteristiche della festa religiosa

Il momento della festa celebra la progettualità dell'esistenza dei credenti e sul ritmo del tempo si svolge la vita del credente insieme a Dio, sia con riferimento ad avvenimenti storici e naturali sia a eventi rivelati dalla provvidenza¹.

Le festività religiose, ovvero il loro riconoscimento civile, producono numerosi effetti in vari campi del diritto, quali tra gli altri il diritto del lavoro e il diritto commerciale. Infatti, la normativa che riguarda le stesse mostra chiaramente che il riconoscimento delle festività è funzionale a soddisfare le esigenze comuni dei cittadini, perché si tratta di tradizionali feste religiose ovvero di eventi civili notevolmente rilevanti nella costruzione della storia della nazione.

La rilevanza civile delle festività religiose dipende da quanta attenzione lo Stato manifesta nei confronti del fattore religioso, particolarmente verso i singoli gruppi confessionali presenti sul territorio nazionale. Problematiche in tal senso non si pongono negli ordinamenti positivi a struttura monista, all'interno dei quali il tendenziale legame tra sfera civile e sfera religiosa definisce le festività religiose nel senso indicato dalla confessione di maggioranza.

Diversamente, la questione si complica negli ordinamenti caratterizzati da pluralismo giuridico-sociale, nei quali lo Stato impegnandosi a garantire la libertà religiosa in forma individuale e collettiva, può richiedere un'azione di coordinamento fra interessi differenti che in alcuni casi diventano contrapposti².

Le festività di carattere religioso sono regolate da leggi che non riguardano in alcun modo le modalità di celebrazione dei cittadini e neppure alcuna forma di celebrazione da parte dello Stato.

Quindi l'inclusione di queste nel calendario dei giorni considerati festivi non può far pensare che il legislatore celebri o imponga la loro celebrazione, dal momento che lo Stato semplicemente fornisce gli strumenti utili, a chi

¹ Cfr. CARMELA VENTRELLA, *Tempo divino e identità religiosa. Culto rappresentanza simboli dalle origini all'VIII secolo*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. VIII-IX.

² Cfr. PASQUALE LILLO, *Rilevanza civile delle festività religiose in Spagna e in Italia*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1995, parte prima, p. 416. L'A. precisa che negli ordinamenti pluralisti la questione può subire ulteriori complicazioni in seguito alla presenza «di un assetto sociale e vocazionale multirazziale caratterizzato da valori culturali, etici e religiosi» variegati, perché appartenenti a diverse etnie e gruppi, tutti propensi a richiedere promozione e tutela, se pure a diverso titolo.

lo desideri, per dedicarsi alle pratiche religiose. Il Nuovo Accordo del 1984, all'art. 6, rinvia a quanto stabilito nell'intesa tra le Parti in merito al riconoscimento dei giorni festivi e questa disposizione mostra un atteggiamento di apertura dello Stato nei confronti delle esigenze religiose dei suoi cittadini, non certamente una forma di imposizione della pratica religiosa.

Le diverse caratteristiche e la complessità dei concetti racchiuse nel tema della festa rende difficile l'operazione etimologica³ di identificazione e contestualizzazione esatta del termine, per cui richiede un ampio orizzonte di comprensione del concetto in sé e dello stesso nel vasto panorama delle diverse tradizioni e culture.

Per tale ragione si possono individuare più caratteri della festa, fermo restando che il fare festa ha sempre il sapore di un momento positivo dell'esistenza, sia in favore di persone che di eventi religiosi. La struttura della festa ha alcune caratteristiche prevalenti: la periodicità della celebrazione; il carattere collettivo, fatto sociale dell'intero gruppo di persone che sperimenta il proprio senso di appartenenza e condivide un *ethos* comune; la sacralità, che si manifesta in un rito come momento centrale della festa; l'aspetto ludico, il quale si esplica tramite la condivisione del cibo o della musica. Non va trascurato l'elemento più marcato della festa rappresentato dal binomio sacro-profano, nell'incrocio tra esperienza culturale ed esperienza ludica.

La tipologia delle celebrazioni festive derivanti dalle religioni monoteistico-profetiche⁴, di cui fa parte la tradizione ebraico-cristiana, è ispirata alla creazione e alla rivelazione e quindi a eventi positivi che richiamano ideali di salvezza e felicità per l'uomo. I momenti festivi, nonostante abbiano origine nei cicli naturali, sono accomunati dall'esaltazione della divinità personale e la rilevanza del peculiare messaggio etico e teologico che ne consegue.

Pertanto, con riferimento alla categoria biblica, merita attenzione la modalità con la quale la dimensione storica e culturale dell'atto festivo, presente nella storia del popolo ebraico, si collega con la sua esperienza del Dio trascendente che si rivela gradualmente fino al punto massimo, la missione salvifica di Gesù di Nazareth. La dimensione della festa assume tale evoluzione che affronta, da una parte, il mistero di Dio e le sue meraviglie e, dall'altra, l'espressione della fede e della gioia della comunità eletta⁵.

³ Sul concetto di festa, cfr. EMANUELE. SEVERINO, *La potenza dell'errare*, Rizzoli, Milano, 2013, pp. 15-24.

⁴ Per una interessante distinzione tra religioni cosmico-mistiche (naturali) e religioni monoteistico-profetiche (rivelate), cfr. MIRCEA ELIADE, *Trattato di storia delle religioni*, traduzione di VIRGINIA VACCA, Boringhieri Editore, Torino, 1976, pp. 11-12.

⁵ Cfr. GIUSEPPE DE VIRGILIO, *La categoria biblica della festa e il suo simbolismo*, in *Note di pastorale giovanile* (www.notedipastoralegiovanile.it).

Le religioni sono spesso caratterizzate da elementi diversi, ma uno ricorre in tutte: quello comunitario. Nessuna di esse, infatti, nasce e vive come esperienza esclusivamente individuale, piuttosto è espressione di un sentimento condiviso con un gruppo di persone. Tale condivisione si espande inglobando anche aspetti pratici e quotidiani, diventando fonte di sostegno reciproco e di un sentimento di appartenenza che unisce gli individui in un vincolo di fratellanza. La comunità rappresenta il luogo nel quale le credenze si sviluppano, maturano e diventano elementi di condivisione anche grazie alla celebrazione di feste, stabilite secondo un preciso calendario e ritenute più importanti rispetto ai momenti di preghiera comune. Più precisamente, sono le occasioni durante le quali ci si incontra per condividere e vivere intensamente la fede, arricchendosi della testimonianza reciproca.

In questo senso il fenomeno festivo diviene un'occasione per il gruppo di riscoprire le proprie origini, in un recupero periodico della storia, dove la comunità rifonda sè stessa e trova la propria ragion d'essere. Questo "periodico e continuo ritorno" diventa motivo per ritrovare dei modelli, archetipi, azioni esemplari perseguiti da eroi o santi civilizzatori, in una valorizzazione metafisica dell'esistenza umana in quanto connessa a radici mitiche o trascendenti⁶. Tornando sull'opposizione tra tempo festivo e tempo normale, riemerge la dialettica sacro-profano, ragion per cui la festa risulta un periodo "altro" fuori dal tempo e si inserisce in una prospettiva a-storica, che tende a riscoprire i valori trascendentali dell'esistenza e, pertanto, alla celebrazione di riti sacri.

La festa è dunque un grande ambito variegato, con un certo grado di complessità per le varianti culturali, storiche e tradizionali, che si trovano nel suo interno; un momento della vita sociale di durata variabile, che interrompe la sequenza delle normali attività quotidiane, ponendosi (al contrario) come periodo di particolare fermento. La festa, come affermato, si caratterizza rispetto al resto del tempo, per l'interruzione del lavoro produttivo, manifestando quanto di più diverso ci possa essere rispetto al sistema costituito, attraverso momenti di differente connotazione. Ovvero, la stessa si presenta come sospensione temporanea, rituale, controllata del normale scorrere del tempo, nella quale spicca la partecipazione collettiva: tutto il gruppo è coinvolto dalla sospensione festiva, tutta la società interrompe le attività per dedicarsi a quelle peculiari attività sacrali.

La comunità interviene nell'evento festivo, si inserisce la memoria collettiva della tradizione e spesso tornano a essere presenti anche gli antenati, tramite un'immaginazione creatrice. C'è sentimento, capacità di emozione e

⁶ Cfr. MIRCEA ELIADE, *Il mito dell'eterno ritorno. Archetipi e ripetizioni*, cit., Boria, Torino, 1968, pp. 1-10.

viene coinvolta ripetutamente la dimensione fisica, che si manifesta nei numerosi gesti festivi.

La festa ha per sua natura un carattere collettivo, che coinvolge la famiglia, il gruppo sociale, il villaggio, l'identità regionale o nazionale; tutti sono chiamati a partecipare all'azione festiva e a condividere l'esperienza rituale, orante e ludica. Essa stringe i legami della comunità, costituisce un valido vincolo di coesione e fattore di costruzione dell'identità per la comunità stessa e, così, acquisisce funzione unificante, in quanto supera le differenze della ferialità e crea nuovi ponti di comunicazione e di condivisione.

L'uomo, sia nella sua dimensione individuale sia in quella collettiva, da sempre sente il bisogno di interrompere lo scorrere del tempo e la ripetitività della quotidianità con momenti di celebrazione, di festa, di condivisione. Progettare e celebrare le feste sono azioni ricorrenti significative che caratterizzano le storie individuali di ciascuno; ogni persona ha una riserva di memoria collegata alle feste.

Gli scopi della festa possono essere numerosi: ringraziare, accogliere, propiziare passaggi e scelte, ritrovare riti e gesti, vivificare i simboli⁷. La medesima può essere strumento individuale o collettivo di gratitudine per quanto ricevuto o di attesa e speranza, come per esempio accade per la festa di fine anno. La festività costituisce la circostanza in cui si manifestano i comportamenti, innanzi tutto attraverso la comune identificazione del giorno, ma anche tramite le preparazioni culinarie, le musiche e i balli, i riti di riconoscimento delle famiglie e l'estrinsecazione delle tradizioni, l'abbigliamento, gli usi e i costumi⁸. Rappresentano dei momenti durante i quali cadono le barriere e si allenta l'idea di diversità tra le comunità.

Negli ultimi anni è avvenuta una trasformazione del fenomeno religioso a seguito del quale si sono modificati tutti i contesti in cui esso si esprime⁹,

⁷ A tal proposito, si precisa che i termini festa e rito descrivono esperienze e situazioni tra loro vicine, ma non sovrapponibili, dal momento che il rito è una cosa che si fa, una sequenza formalizzata di azioni, mentre la festa è una cosa che si sente e rappresenta fondamentalmente un vissuto collettivo. Il primo vede una distinzione tra ruoli, nel senso che da un lato vi sono gli officianti e dall'altro i partecipanti, la seconda invece non prevede alcuna distinzione. Vi sono occasioni, come per esempio i matrimoni, in cui si celebrano contemporaneamente festa e rito, ma ciascuna ha le proprie peculiarità. Cfr. PAOLO APOLITO, *Festa*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, 1994.

⁸ Cfr. GIOVANNI CIMBALO, *Il diritto ecclesiastico oggi: la territorializzazione dei diritti di libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2010, p. 17.

⁹ La metamorfosi del religioso coinvolge le sue forme, credenze e simboli. La religione, in questo nuovo contesto, non perde di significato e di rilevanza né in sede politica e neppure dal punto di vista culturale edell'esistenza personale, per il solo fatto di aver mutato funzione. Infatti, indipendentemente dal fattore numerico, le comunità religiose continuano a rivestire un loro ruolo anche nella vita di società largamente secolarizzate. In tal senso, JOSÉ CASANOVA, *Public Religions in the Modern World*,

tra cui la dimensione della religione e, conseguentemente, le feste religiose e i momenti di preghiera. Il nuovo panorama religioso occidentale è caratterizzato dalla secolarizzazione e dal pluralismo religioso: la prima differenza il sacro dal profano, lo spirituale dal religioso, generando nuove modalità di riconoscimento e legittimazione. Mentre il secondo colloca accanto alle religioni tradizionali della vecchia Europa, tradizioni storiche d'Oriente, i nuovi movimenti religiosi e una sempre più crescente presenza dell'Islam¹⁰.

2. Calendario religioso e fenomeno migratorio

Anche la festa religiosa, insieme a tutto ciò che ruota intorno a essa -processioni, ricorrenze religiose e momenti di preghiera condivisa- si sono andati modificando a seguito dell'evoluzione della società, per cui diventa un ambito che merita di essere preso in considerazione alla luce dei flussi migratori. La popolazione migrante porta con sé identità culturali e religiose diverse, consentendo di riflettere sulle dinamiche del pluralismo presenti in un contesto multiculturale.

Quest'ultimo è attualmente caratterizzato da fenomeni connessi alla globalizzazione e alla post-modernità e, in questo contesto, le religioni hanno iniziato a sperimentare forme intensive e innovative di pluralismo e convivenza in territori permeati dai fenomeni migratori, all'interno dei quali si sono avviati processi identitari inediti, tramite pratiche culturali e religiose¹¹.

Le questioni dell'identità e del senso di appartenenza sono molto sentite anche con riferimento alle religioni degli immigrati, le quali in parte plasmano le ritualità e le dottrine tradizionali a quelle del paese d'immigrazione, favorendo la formazione di identità che possiamo definire intermedie e che sono importanti per il progressivo adattamento e l'integrazione dell'immigrato nella società ospitante. Inoltre, le religioni degli immigrati favorendo il legame con la patria di origine e con gli altri territori che tracciano il percorso

University of Chicago Press, Chicago, 1994, p. 40 ss.

¹⁰ Cfr. LUIGI BERZANO, *Quarta secolarizzazione. Autonomia degli stili*, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2017.

¹¹ L'analisi delle nuove forme di pluralismo non intende riferirsi a un'unica modalità di descrivere l'eterogeneità culturale e religiosa, ma a diverse strategie che coinvolgono le religioni, lo Stato e la stessa società civile per una convivenza pacifica fra le culture e le religioni. Cfr. sull'argomento, JAMES A. BECKFORD, *Re-Thinking religious pluralism*, in GIUSEPPE GIORDAN, ENZO PACE (a cura di), *Religious Pluralism Framing Religious Diversity in the Contemporary World*, Springer, New York, 2014, pp. 15-30.

affrontato dal migrante, tengono salda nel tempo la sua identità etnica¹², che assumerà una dimensione transnazionale. In linea generale, il rapporto tra globalizzazione e religioni è collegato al fenomeno delle migrazioni, che negli ultimi decenni ha assunto una crescente rilevanza¹³.

Il tempo della festa si pone come momento tipico per il riconoscimento e la riaffermazione dell'appartenenza religiosa e culturale, all'interno di un concreto processo di costruzione e trasformazione dell'identità dei migranti. L'evento festivo rappresenta il contesto costruttivo e creativo per rinnovare l'identità dei cittadini e rileggere, in modalità nuova, la festa religiosa come affermazione di identità territoriale e sociale nella società plurale contemporanea, oltre che di identità religiosa.

Naturalmente la tematica in oggetto, se rapportata al fenomeno migratorio, subisce dei cambiamenti, nel senso che gli spostamenti di idee e di persone avviene talmente velocemente da obbligare le agenzie religiose a ripensare le celebrazioni integrando la ritualità tradizionale con proposte emergenti. Conseguentemente, l'evento festivo religioso sopravvive in un nuovo contesto, rispondendo ai bisogni di identità e di integrazione¹⁴.

Lo scenario degli ultimi anni ha trascurato la rilevanza del fenomeno religioso in relazione alle migrazioni e ha frequentemente dato allo stesso una connotazione negativa, senza considerare che invece i fenomeni migratori sono in alcuni casi spinti da ragioni di carattere religioso e, ancor più, portano all'interno delle comunità riceventi persone con un'appartenenza religiosa che può essere respinta o accolta con un atteggiamento di apertura al dialogo. Il riconoscimento di tale appartenenza porta anche a dare rilevanza e rispecchiare la propria identità religiosa, perché un dialogo può essere instaurato solo tra due identità e non tra due persone, che rischiano di annullarsi.

Il dialogo "con l'identità religiosa" degli immigrati diventa un elemento utile a un'integrazione efficace e agevole, che coinvolgerà anche le organizzazioni di carattere religioso con le quali i migranti sono connessi. Promuovere e integrare significa costruire una società accogliente, all'interno della quale

¹² Cfr. STEFANO MONTESANO, *L'identità (religiosa) della persona migrante e l'accoglienza in Italia, tra le derive securitarie e le politiche di integrazione civica. Brevi considerazioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 3, 2021, pp. 49-50. Più in generale, cfr. MAURIZIO AMBROSINI, PAOLO NASO, CLAUDIO PARAVATI (a cura di), *Il Dio dei migranti. Pluralismo, conflitto, integrazione*, Il Mulino, Bologna, 2018, p. 24 ss.

¹³ La maggior parte dei migranti è di fede cristiana (48,2%) e musulmana (34,2%), mentre percentuali più basse riguardano gli induisti (3,3%), i buddhisti (2,8%), gli ebrei (0,1) e a seguire altre religioni. Elaborazione CENSUR (Centro Studi sulle Nuove Religioni) su stima del *Dossier Statistico Immigrazione*, Roma, 2023, p. 245.

¹⁴ Cfr. ARMANDO NESTI, *La festa, le feste, la globalizzazione, il senso*, in ASFeR. *Associazione per lo studio del fenomeno religioso* (www.asfer.it), 2006.

le diversità sono fonte di reciproco arricchimento per chiunque, indipendentemente dal luogo di nascita.

Al contrario, un atteggiamento di indifferenza nei confronti dell'identità religiosa altrui trasforma la religione da strumento atto a costruire la pace a strumento di ostilità.

Il fattore religioso accompagna i processi migratori dall'inizio alla fine, ovvero dell'allontanamento dalla madrepatria al momento in cui i migranti giungono nelle destinazioni di arrivo del loro viaggio. La migrazione è un'esperienza difficile, dal momento che determina un "distacco" improvviso dalla vita precedente a causa del quale l'individuo si aggrappa con forza alla religione che rappresenta uno dei pochi punti di continuità che sopravvive al cambiamento radicale¹⁵. Quindi la libertà religiosa che si sperimenta nei Paesi di accoglienza è un fattore cruciale nei percorsi di integrazione e di ri-socializzazione degli adulti e dei più giovani, fermo restando il non considerarla totale irrilevanza del fatto religioso.

Gli immigrati con il protrarsi della loro permanenza sui territori vedono le comunità religiose come un'ancora a cui aggrapparsi nel complicato processo di rinegoziazione della propria identità, caratterizzato dalla volontà di rimanere connessi al passato, ma anche di camminare verso il futuro, ovvero di integrarsi in un nuovo Paese senza però dover rinunciare alla propria identità culturale. Le comunità di fede diventano elementi cardine in questo lungo percorso, determinanti nel coadiuvare l'integrazione. Per cui le feste religiose, nel contesto migratorio, si porranno come il collante sociale utile sia a consolidare il legame dei fedeli con la propria religione di appartenenza sia a riellaborare le categorie del Paese di arrivo, nel quale le azioni rituali ridefiniscono i confini del sacro.

Nel rapporto tra religione e migrazione quest'ultima deve essere presa in considerazione in tutte le sue fasi, ossia l'elaborazione del progetto migratorio, la riuscita/fallimento dello stesso e i processi di integrazione che si esplicano nell'assimilazione o nel rifiuto. Un *iter* che diventa più complesso quando si indaga su come le migrazioni possano a volte trasformare l'aspetto religioso dei Paesi coinvolti con l'emergere di un inedito pluralismo di fedi, perché le religioni accompagnano i migranti nel loro viaggio, si modificano nel momento in cui cambiano le situazioni che gli stessi affrontano e ridefiniscono i contorni dell'identità religiosa e anche dei Paesi suddetti¹⁶. Organiz-

¹⁵ Cfr. MAURIZIO AMBROSINI, *Come le religioni accompagnano l'integrazione degli immigrati*, in FRANCESCA LAGOMARSINO (a cura di) *Pregare tra due mondi. Pratiche religiose e percorsi di integrazione*, Genova University Press, Genova, 2021, pp. 9-10.

¹⁶ Cfr. MAURO SPOTORNO, *Migranti e religione: proposte per nuove piste d'indagine*, in MAURO

zare la propria vita religiosa in uno Stato diverso da quello di origine, per gli immigrati significa in qualche modo rivedere alcuni aspetti della medesima, sviluppando processi di adattamento che incidono in parte sulle istituzioni religiose, in termini di organizzazione e forme di partecipazione.

Le “manipolazioni” sulla religione e sulle sue manifestazioni¹⁷, che l’immigrazione comporta, alcune volte producono anche la conversione a un nuovo credo, causata dal fatto che i migranti si ritrovano in contesti molto diversi da quelli dai quali provengono. E’ quanto accade nel caso in cui l’individuo proveniente da una zona nella quale la fede d’appartenenza iniziale era predominante, si sposta in un’altra nella quale essa assume un ruolo minoritario e diventa pertanto motivo di discriminazione o esclusione. Esempi pratici in tal senso si presentano in più ambiti quali il lavoro (festività religiose), l’alimentazione o l’abbigliamento (simboli religiosi).

Quanto fin qui detto dimostra la centralità dell’elemento religioso nella società contemporanea, trasformatasi a seguito dei fenomeni migratori e della globalizzazione e diventata unreticolo di identità, culture e religioni diverse; ciò comporta la costituzione di uno spazio giuridico e politico crescentemente multietnico, multiculturale e multireligioso.

Anche nel complesso sistema delle dinamiche e strategie di integrazione, le festività religiose intese nel senso più ampio (che quindi comprende i momenti di condivisione connessi alla frequentazione degli spazi sacri), richiedono importanti riflessioni. Dunque, superando il già noto significato storico-sociale della festa religiosa, essa sta assumendo un nuovo senso valoriale in un contesto modificato dai cambiamenti apportati a opera del fenomeno migratorio. Si assiste, nonostante le differenze con il passato, a nuove modalità di vivere il rapporto con la fede, con il sacro e con le connesse manifestazioni rituali, particolarmente a seguito dell’arrivo di nuovi cittadini portatori di culture, tradizioni e religioni diverse. In questo senso le festività religiose si

SPOTORNO, DANIELA TARANTINO (a cura di), *Migrants and the Challenge of the Faith. Identity and Adaptation*, PM Edizioni, Varazze, 2020, pp. 13-14.

¹⁷ La festa religiosa può diventare anche luogo di manifestazione di una “identità religiosa multipla”, contaminata, ricostruita sulla base di coordinate spaziali, culturali e religiose che non rispettano le linee dure dei confini geopolitici. I confini stessi non rappresentano più rigide linee di separazione fra stati, ma spazi modificabili e riscrivibili che possono essere mescolati e giustapposti fino a crearne di nuovi, estremamente dinamici, in cui le identità sono ancora una volta in costante sviluppo e riformulazione. È innegabile che la globalizzazione delle religioni crea anche una innovativa pluralizzazione e diversificazione delle comunità religiose rispetto a quanto non succedesse con le confessioni tradizionali e ciò comporta la diffusione di nuove forme di “religiosità trans-confessionale” molto inclusivista. In sostanza è il concetto stesso di religione tradizionale che viene ridefinito alla luce di una sorta di «logica del bricolage». GIUSEPPE LUCÀ TROMBETTA, *Il bricolage religioso. Sincretismo e nuova religiosità*, Dedalo, Bari, 2004, pp. 135 ss.

pongono come occasioni di scambio e partecipazione tra fedeli di confessioni religiose diverse, che si relazionano in un nuovo contesto plurale quale quello attuale italiano¹⁸.

Pertanto, nel tempo e nello spazio della festa¹⁹ gli scenari cambiano e se ne aprono di nuovi, perché le manifestazioni religiose si evolvono anche in relazione ai movimenti migratori, nel senso che lo spostamento dal Paese di provenienza a quello di destinazione, genera lenti cambiamenti con un impatto deciso sui fedeli che praticano il culto e anche sul culto stesso.

Questi ultimi, con l'intenzione di replicare i riti originari, di fatto creano un nuovo modello di festa che da un lato riproduce i suoi elementi costitutivi, dall'altro si arricchisce di nuovi. Tali trasformazioni assumono importanza per due ordini di ragioni: generano nuovi paradigmi e nuove modalità di espressione identitaria tramite la pratica religiosa e, in più, mettono in luce gli elementi distintivi delle stesse comunità religiose insieme ai valori presenti nella nuova società plurale.

3. La festa nell'era della globalizzazione

Nel momento in cui si accettano le teorie secondo le quali la globalizzazione della cultura è un lungo processo storico, le cui fasi preparatorie risalgono all'antichità, diventa semplice appurare come le religioni da sempre abbiano assunto un ruolo rilevante al suo interno.

Il pensiero contemporaneo relativo al rapporto tra religione e globalizza-

¹⁸ L'adesione a eventi festivi "altri" da parte delle comunità migranti –ma non solo– diviene l'occasione per riaffermare la propria identità di cittadini che condividono le tradizioni e i significati del vivere in uno spazio comune. In questo panorama si affacciano quelle che potremmo definire le "nuove feste religiose" promosse dalle molteplici realtà di fede presenti sul territorio italiano e le diverse confessioni cristiane che, attraverso momenti di condivisione collettiva, diventano occasione per i fedeli di mostrarsi ed esplicitarsi alla comunità accogliente e al contempo di rinsaldare i valori della propria fede. Cfr. CHIARA TOMMASINI, *La festa dei due elefanti. Il GaneshaChaturti delle comunità induiste a Catania*, in ALESSANDRO SAGGIORIO (ed.), *Definire il pluralismo religioso*, Morcelliana, Brescia, 2020, p. 271.

¹⁹ La festa è la celebrazione di un evento particolare che, considerata la ripetitività legata alla caratteristica connessione che le religioni tradizionali conservano con il ciclo della natura, ma anche al potere rigenerativo del sacro, si impone sulla quotidianità, sul tempo lavorativo e sul tempo profano che sembrava aver inesorabilmente offuscato gli eventi fondanti riconducibili ai miti delle origini, agli eroi culturali o alle figure sacre precipue di ogni culto o forma di religiosità. Secondo autorevole dottrina, la festa «è il tempo per eccellenza, il tempo "distinto" dall'insieme della durata in quanto particolarmente potente». Cfr. GERARDUS VAN DER LEEUW, *La religion dans son essence et ses manifestations*, Puf, Paris, 1970, p. 380.

zione può risultare fuorviante, perché fondato su un modello di globalizzazione che vede tale fenomeno come mezzo di diffusione di una cultura moderna razionale, omogenea e standardizzata, in sostanza un modello derivante dall'idea di capitalismo globale. Così, la globalizzazione della religione finisce per essere considerata l'intreccio fra due processi: «la diffusione di forme standardizzate e omogeneizzate di religione su scala planetaria e la riaffermazione delle identità religiose locali come reazione a tale globalizzazione»²⁰.

Contro le teorie suddette si oppone la prospettiva secondo la quale la religione è la “globalizzatrice originale”, che destabilizza la diffusa convinzione secondo la quale i mercati sono la forza primaria della globalizzazione e demolisce la convinzione che la globalizzazione abbatta tutte le barriere procurando un effetto omogeneizzazione. La religione supera i confini e ne fa emergere di nuovi, perché tutte le sue manifestazioni, antiche e moderne, insieme alle pratiche rituali e codici interni specifici e autonomi, evidenziano le differenze più che le similitudini e l'omogeneità.

La funzione globalizzatrice della religione si manifesta in maniera sempre più chiara, con il passare degli anni, come si può facilmente notare dalla rinnovata diffusione su scala mondiale di vecchie e nuove manifestazioni del sacro, grazie anche all'evoluzione nel campo delle comunicazioni²¹.

Ciò significa che non si possono più analizzare le grandi religioni in maniera esclusiva, come se fossero tra loro separate e indipendenti, perché l'economia della globalizzazione pone le stesse nella condizione di confrontarsi costantemente e individuare forme di convivenza e dialogo in un contesto che diventa sempre più pluralistico. Si sviluppano nuove forme di religiosità, nuove espressioni di spiritualità individuali che costituiscono un sistema religioso ampio o, più esattamente, globale²². In tale sistema si collocerebbe, secondo autorevole dottrina, la categoria della “super religione”, con la quale si indica più che una religione emergente tutte le religioni che tentano di superare i propri confini, allo scopo di uniformarsi a quest'epoca di azione e di obiettivi globali²³.

Questa premessa appare utile, perché per individuare correttamente gli aspetti fondamentali della festa, ai giorni nostri, è necessario considerare il

²⁰ DAVID LEHMANN, *Religion and globalization*, in LINDA WOODHEAD, PAUL FLETCHER, HIROKO KAWANAMI, DAVID SMITH (a cura di), *Religions in the Modern World: Traditions and Transformations*, (I ed.), Routledge, Londra 2002, pp. 345- 363.

²¹ Cfr. UGO DESSI, *Religioni e globalizzazione. Un'introduzione*, Carocci, Roma, 2019, p. 33.

²² Cfr. ALESSIO CASTAGNETTO, *I nuovi movimenti religiosi e la globalizzazione. Una cornice teoretica sotto il profilo sociologico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2022, p. 51.

²³ Cfr. MARCO VENTURA, *Nelle mani di Dio. La super-religione del mondo che verrà*, Il Mulino, Bologna, 2021, p. 37.

contesto in cui ci si muove. Le dinamiche della secolarizzazione hanno svolto un ruolo determinante sul processo festivo e sull'interpretazione di esso, che ha provocato la riduzione dei confini tra sacro e profano, tanto da rischiare in alcuni casi la sovrapposizione tra festa sacra e festa profana. Ciò non significa che la modernità abbia determinato la scomparsa del sacro, ma sicuramente ha provocato una sorta di trasformazione dello stesso, producendo nuove tipologie di festività nelle quali la cultura dominante del tempo libero evidenzia le dimensioni del divertimento e dell'intrattenimento, intinta nel consumismo.

Il principio dello sviluppo economico, il cui scopo principale è il profitto, tende a commercializzare la festa al fine di incrementare la produzione e questo processo riguarda sia le feste tradizionali sia quelle "emergenti". Alla base della "proliferazione festiva", vi è la ricerca di identità personale e comunitaria che cresce con l'intensificarsi dei processi di globalizzazione, grazie alla quale le religioni riacquistano centralità nella sfera pubblica, in quanto capaci di rispondere al bisogno di senso e di appartenenza²⁴.

La festa e i momenti a essa connessi si caratterizzano per essere uno dei luoghi nei quali maggiormente emerge il confronto tra gli individui, le culture, i diversi strati sociali, per cui pur rappresentando un luogo di aggregazione può frequentemente diventare luogo di conflitto.

Durante la festa la comunità si incontra, si riconosce e, quindi, si costituisce e si conferma la coesione sociale, a volte anche grazie a particolari momenti in cui le normali regole e prassi sociali sono archiviate per un determinato periodo di tempo. Tenendo presente la festa si realizza il calendario, nel rispetto tanto dell'attesa e preparazione, quanto della distribuzione dei turni di lavoro (e cicli di riposo). Tutto questo, naturalmente, avviene quando trattasi di festa pubblica considerata come struttura collettiva e punto di riferimento comune programmato, non come il momento privato di semplice riposo. Per gli immigrati, la festa come costruttrice di una rete sociale e, dunque, come luogo di incontro assume un ruolo ancora più forte, di vera e propria affermazione e consolidazione sociale. Intorno a essa e allo scopo di ottenere le condizioni per la sua realizzazione, i migranti si organizzano collettivamente, definiscono identità comunitarie e creano le condizioni per essere autorizzati "a fare festa". Ma, come su accennato, la festa può diventare momento di conflitto, soprattutto quando si parla di immigrati; più precisamente, i giorni di lavoro e i giorni di festa influenzano notevolmente quelli degli immigrati, impegnati frequentemente in lavori definibili servizi domestici. Il tempo sacro degli individui sempre più spesso confligge con altri cicli festivi e varie esigenze di

²⁴ Su tale ruolo delle religioni, cfr. JOSÈ CASANOVA, *Oltre la secolarizzazione; le religioni alla riconquista della sfera pubblica*, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 379-380.

natura pratica (come, per esempio, poter fruire di giorno di festa in periodi in cui i prezzi dei biglietti aerei per il proprio paese d'origine, sono acquistabili a pressì convenienti, in sostanza in bassa stagione)²⁵.

Il ruolo svolto dalle feste nel panorama sociale, culturale e religioso è decisamente rilevante, tanto da aver iscritto le medesime nella nozione di patrimonio culturale immateriale, a norma delle indicazioni fornite dall'UNESCO nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, ratificata dall'Italia nel 2007. Il patrimonio culturale è, infatti, costituito anche da espressioni orali, pratiche sociali, riti e feste, saperi (*know how*) e pratiche sulla natura e l'universo, arti dello spettacolo e artigianato tradizionale ed è fondamentale nel mantenimento della diversità culturale al cospetto della globalizzazione; la sua comprensione coadiuva il dialogo interculturale e sostiene il rispetto reciproco di tutti i modi di vivere. Esso è importante più che per la manifestazione culturale vera e propria, per la ricchezza di conoscenza e competenze che si tramandano di generazione in generazione. Un patrimonio immateriale consapevole, contenitore di processi culturali, politici ed economici i cui portatori, espressioni di rilevanza culturale, valorizzano il desiderio di visibilità e di dialogo, all'interno di dinamiche che interessano trasversalmente istituzioni globali e locali.

Tra gli obiettivi prioritari dell'UNESCO vi è l'attuazione di misure finalizzate a favorire la trasmissione del patrimonio culturale immateriale da una generazione all'altra, ragion per cui nella Convenzione del 2003 sono previste diverse procedure per l'identificazione, la documentazione, la preservazione, la protezione, la promozione e la valorizzazione del bene culturale immateriale.

Quanto contenuto nella Convenzione e i lavori preparatori alla stessa rappresentano un importante incentivo a riflettere su ciò che si intende per cultura. Se infatti, in principio, l'azione era diretta alla tutela e alla salvaguardia delle bellezze artistiche e monumentali, in un secondo momento ci si è occupati di manufatti artigianali, paesaggi, saperi e tecniche tradizionali che caratterizzano questi prodotti, nell'interesse delle Nazioni il cui patrimonio culturale è appunto costituito prevalentemente da questo genere di prodotti. Così si è orientata l'azione verso la tutela e la conservazione di quei beni fino ad allora non ritenuti degni di tutela, nonostante costituissero il patrimonio di tante persone²⁶.

²⁵ Cfr. TIZIANA CHIAPPARELLI, *Festa nell'immigrazione*, in GIUSEPPE LUCA TROMBETTA, SIMONA SCOTTI (a cura di), *L'albero della vita. Feste religiose e ritualità profane nel mondo globalizzato*, Firenze University Press, Firenze, 2007, pp. 246-247.

²⁶ Cfr. *La festa e il Patrimonio Culturale Immateriale*, in *Dialoghi mediterranei. Periodico*

Il “senso di festa” permea sempre più frequentemente lo scenario popolare contemporaneo, con riferimento al tempo libero, alla politica, al turismo e alle culture giovanili. In ambito religioso, le feste popolari contemporanee sono rappresentate, per esempio, dalle grandi feste mariane o patronali²⁷, presenti in gran numero nella tradizione italiana²⁸.

Molte delle tradizioni popolari stanno pertanto subendo un progressivo processo di patrimonializzazione, per cui quelle che erano tradizioni popolari con la funzione di pratiche sociali stanno diventando patrimoni culturali da analizzare, valorizzare e salvaguardare e possono essere utilizzate per l'elaborazione di politiche identitarie nella società contemporanea pluralista. Con la riscoperta della dimensione locale, le feste popolari hanno visto un processo che possiamo definire di rivitalizzazione entro uno scenario sociale ed economico profondamente mutato.

I fenomeni festivi diventano quindi sintesi di tutte le espressioni culturali di una società, capaci di coinvolgere buona parte della comunità nella quale si svolgono, e assumono le caratteristiche di un fatto sociale che riesce, attraverso la propria espressione, a esplicitare la struttura e la forma dei rapporti sociali presenti all'interno di una società.

bimestrale dell'Istituto Euroarabo di Mazara del Vallo, 1 maggio 2017.

²⁷ La figura del Santo Patrono riveste un ruolo molto importante per la comunità, perché rappresenta il simbolo dell'identità religiosa e culturale di un gruppo. In tal senso, la festa del Patrono è rilevante per una duplice ragione: da un lato la valenza liturgica e dall'altro quella antropologica, considerato che contribuisce a evidenziare «le caratteristiche strutturali di un popolo nelle varie manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale» con particolare riferimento «all'evoluzione stessa del modo di concepire il rapporto con il divino nei diversi periodi storici». Per tale festa, nei calendari particolari, alle chiese locali piuttosto che alle regioni o città viene consentito di recuperare liberamente, nei rispettivi ambiti, la memoria e il culto. Il legame consolidatosi nei secoli tra comunità e Santo protettore è tale da aver travalicato i tradizionali confini della sfera spirituale, per acquisire un ruolo storico sociale che ha prodotto il riconoscimento civile del giorno liturgico dedicato al patrono. Alla base del riconoscimento di un valore anche civico della ricorrenza, vi è la volontà del legislatore italiano di garantire un'effettiva tutela delle «esigenze etico religiose del fedele», ragion per cui le prescrizioni relative al riposo infrasettimanale hanno lo scopo di garantire al lavoratore la possibilità di partecipare concretamente alla vita religiosa e di rispettare determinate pratiche di culto. Sull'argomento esauritivo è il contributo di CARMELA VENTRELLA MANCINI, *La tutela del sentimento religioso popolare: la rilevanza civile della festività*, in PAOLO CENDON (a cura di), *Il diritto delle relazioni affettive. Nuove responsabilità e nuovi danni*, vol. III, Cedam, Padova, 2005, pp. 2151-2166.

²⁸ In questo ambito, merita attenzione una proposta di legge del Consiglio Regionale della Puglia che intende salvaguardare, valorizzare, promuovere e sostenere le feste patronali pugliesi, espressione del patrimonio culturale immateriale locale. Nella bozza di proposta di legge, si sottolinea il valore delle feste a cui vanno riconosciute funzioni culturali, sociali, identitarie, ma anche di valorizzazione del territorio e di destagionalizzazione turistica. Il valore di esse è indiscusso e il lavoro del Consiglio ha lo scopo di costituire un Osservatorio per la promozione della conoscenza, ma allo stesso tempo sostenere quelle feste che saranno iscritte in un Inventario regionale, utile a creare un calendario degli appuntamenti nella Regione Puglia. Cfr. *Puglia notizie. Agenzia quotidiana di stampa*. Consiglio regionale della Puglia, nr. 812 del 27/03/2024.

Nonostante lo stretto legame tra feste e comunità e, quindi, la dimensione locale della prima, essa necessita di essere ripensata ispirandosi a orientamenti culturali e di diritto che guardano a nuovi valori globali. In tal modo la festa costituisce uno strumento fondamentale per comprendere la contemporaneità, rappresentando il tipico evento che incarna la connessione tra località e globalità: gli eventi festivi, anche se estesi su scala globale, fanno comunque parte della vita sociale locale e comunitaria. «Globalizzazione e localizzazione sono, in conclusione, due facce della stessa medaglia»²⁹ e vanno analizzate insieme per ben comprendere il valore sociale delle feste nel contesto attuale.

4. Corte di Cassazione, sentenza n. 220 del 2023

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici della Corte di Cassazione sorgerà nel settembre 2015, periodo in cui una donna lamentava la sospensione dell'erogazione della fornitura di gas per cinque giorni, che aveva impedito alla stessa di celebrare il Capodanno ebraico in compagnia di parenti e amici. La signora, nella fase di merito, sottolineava che la ricorrenza religiosa aveva per lei un grande significato, tanto da celebrarla ogni anno, considerata la rilevanza della stessa pari al Natale per i cattolici.

Pertanto, la ricorrente conveniva in giudizio l'ente erogatore del gas domestico, chiedendo «anche» il risarcimento del danno non patrimoniale consistente «nell'essersi vista impossibilitata a festeggiare adeguatamente il Capodanno ebraico» presso la propria abitazione. La medesima, inoltre, descriveva il Capodanno come una tradizionale ricorrenza di notevole importanza religiosa e sociale, caratterizzata da preghiere seguite da banchetti a base di dolci; il banchetto, la tavola e il materiale di culto devono essere precedentemente benedetti, come prescritto dalla religione ebraica.

La signora qualificava il danno *sub specie* di *vulnus* al diritto costituzionalmente garantito della libertà religiosa.

In primo grado veniva parzialmente accolta la domanda, con riferimento esclusivamente all'inadempimento contrattuale, con esclusione quindi del danno non patrimoniale. La donna ricorreva in secondo grado, ma il Tribunale confermava la sentenza precedente sostenendo che il non aver potuto festeggiare in casa propria il capodanno aveva provocato un fastidio non idoneo a essere considerato un pregiudizio risarcibile. Infatti, spiegavano i giudici,

²⁹ DANILO BORIATI, *Antropologie della società. La ritualità delle feste tra località e globalità*, in *Nuovo Meridionalismo Studi* (www.nuovomeridionalismostudi.altervista.org), anno III-n.5, ottobre 2017, p. 20.

ogni *vulnus* arrecato a un valore costituzionalmente tutelato può configurare un danno non patrimoniale che necessita però di essere valutato e accertato, per comprendere se ci si trova in presenza di uno “sconvolgimento esistenziale” e non di un mero “sconvolgimento dell’agenda”. Tale danno, di conseguenza, non ricorre nel caso in cui ci si trovi ad affrontare meri disagi, fastidi e ansia. In più, il Tribunale di Roma rilevava la mancanza di concreti elementi di prova, finalizzati a dimostrare una concreta sofferenza morale della ricorrente, anche solo in via presuntiva.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 220 del 5 gennaio 2023, pur ribadendo che la libertà religiosa è un diritto costituzionalmente tutelato e, conseguentemente, ogni violazione può prevedere un risarcimento, stabilisce la necessità della prova del danno senza che sia ammissibile alcun automatismo. Il *vulnus* deve essere valutato sia con riferimento alla sofferenza morale sia alla privazione, diminuzione o modifica delle attività dinamico-relazionali precedentemente svolte dal danneggiato³⁰. Tutto ciò, fermo restando che l’offesa superi il limite di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, per cui la domanda sarà rigettata nel caso in cui il danno lamentato si riferisca a semplici disagi non monetizzabili perché considerati bagatellari³¹.

Le Sezioni Unite, allo scopo di limitare la proliferazione di liti giuridicamente irrilevanti, hanno affermato che non appaiono meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in «disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altro tipo di insoddisfazione» relativa ai più disparati aspetti della vita quotidiana, che ciascuno conduce in ambito sociale³². Non sono rilevanti, ai fini risarcitori, diritti scarsamente concreti, quali il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità. Oltre ai casi previsti dalla legge ordinaria, soltanto

³⁰ Vedi CORTE DI CASSAZIONE, sentenza n. 901 del 17/01/2018. Con questa pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato che il danno non patrimoniale ha natura unitaria e onnicomprensiva e per “unitario” si intende l’unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante, non suscettibile di valutazione economica. Pertanto, nulla cambia nell’accertamento e nella liquidazione del danno causato dal *vulnus* di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia che si consideri la lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, del rapporto parentale.

³¹ La nozione di liti bagatellari si evince dalle note sentenze della Corte di Cassazione a sezione unite (Cass., sez. S.U., n. 26972, Cass., sez. S.U., n. 26973, Cass., sez. S.U., n. 26974, Cass. sez. S.U., n. 26975, tutte depositate l’11 novembre 2008), dette sentenze di San Martino: essa consiste nella formula che individua le cause risarcitorie in cui il danno consequenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, secondo la coscienza sociale risulta essere classificato come insignificante o irrilevante per il livello raggiunto. Deve, in ogni caso, sussistere la lesione dell’interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, altrimenti rimane esclusa in radice (al di fuori dei casi previsti dalla legge) l’invocabilità dell’art. 2059 c.c. Sui danni bagatellari, cfr. GIUSEPPE CRICENTI, ALBERTO MATTIA SERAFIN, *I danni bagatellari. Azionabilità e liquidazione*, WolterKluwers Italia, 2022.

³² Cfr. EMANUELA NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali in Resp. civ. e prev.*, 1, 2009, p. 63.

la lesione di un concreto diritto inviolabile della persona umana è motivo di risarcimento non patrimoniale.

La Suprema Corte ha ulteriormente specificato che il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona, derivanti da lesione di diritti costituzionalmente inviolabili, può essere accordato esclusivamente in presenza di altri due requisiti: la “gravità dell’offesa” e la “serietà del danno”. La lesione deve superare una certa soglia di offensività, in modo tale da rendere il pregiudizio talmente consistente da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Tutti quei pregiudizi che sono caratterizzati dall’elemento della futilità devono essere accettati da ogni persona inserita nel complesso contesto sociale, in virtù del dovere di tolleranza -prescritto dall’art. 2 Cost.- che la convivenza impone³³.

È compito del giudice di merito, dopo essere riuscito a identificare la situazione soggettiva costituzionalmente tutelata, analizzare minuziosamente e poi valutare, sul piano probatorio, tanto la sofferenza interna quanto il peggioramento della vita quotidiana dell’individuo. I danni in oggetto sono diversi e quindi autonomamente risarcibili, ove provati caso per caso, tramite tutti i mezzi di prova messi a disposizione dalla normativa.

La Corte, dunque, ritiene che tali lesioni e danni non ricorrano in presenza di semplici difficoltà, seccature, malumori, preoccupazioni o violazioni del diritto alla serenità.

Nel caso specifico, dagli atti di causa emerge che il danno subito dalla donna ricorrente (che aveva invitato mesi prima i suoi parenti) per non aver potuto celebrare come desiderava la festività religiosa nella propria abitazione, rappresenta un inconveniente che «lungi dall’aver determinato uno sconvolgimento della sua vita» ha soltanto provocato un fastidio non adatto «ad assurgere a pregiudizio risarcibile», essendo emersa anche una carenza di concreti elementi indiziari, utili a dimostrare una concreta sofferenza morale patita dalla ricorrente. Sostanzialmente, l’interruzione della fornitura di gas ha creato la necessità di organizzare frettolosamente l’evento presso un’altra abitazione, ma tale circostanza non è stata ritenuta dalla Corte di merito capace di integrare una violazione della libertà religiosa e di rivestire le caratteristiche di un danno non patrimoniale risarcibile.

Gli ermellini concludono confermando quanto elaborato dal giudice del merito il quale aveva ritenuto che la frettolosa organizzazione presso altra abitazione delle festività religiose non integrasse una violazione della libertà religiosa, ma un mero disagio e per questo non risarcibile.

³³ Cfr. SERAFINO RUSCICA, *Il danno bagatellare per i disservizi in materia di trasporti*, in *Rivista giuridica Circolazione e trasporti*, 5, 2009.

In tema di libertà religiosa pare doveroso soffermarsi brevemente sul dialogo tra Stato e confessioni religiose che rappresenta dal punto di vista giuridico un episodio di coinvolgimento molto importante per la definizione delle garanzie legislative che tutelano il gruppo e l'individuo, ovvero l'identità delle confessioni insieme ai diritti dei fedeli. Tale operazione si è ispirata a un'interpretazione del principio di uguaglianza secondo il quale, per esigenze di giustizia, si rende opportuno fornire un trattamento diseguale a situazioni diseguali³⁴. L'attuazione di quanto disposto dal III co. dell'art. 8 Cost. ha prodotto la stipulazione di diverse intese, alcune delle quali recepite nell'ordinamento italiano tramite legge di approvazione, tra le quali si annovera quella con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane (1984). La relativa legge di approvazione n. 101/89, all'art. 2, garantisce nel modo più ampio il diritto di professare e praticare liberamente e in qualsiasi forma la religione ebraica e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti. Tale diritto ha avuto modo di tradursi in norme specifiche all'interno dell'intesa ebraica³⁵ che, per il loro riferimento agli aspetti più propriamente storico-religiosi dell'ebraismo, sono state definite dalla dottrina come norme di "identità confessionale"³⁶, proprio perché finalizzate a garantire "l'esplicazione concreta delle libertà religiose individuali e collettive nella società italiana in relazione alle specifiche esigenze dell'ebraismo e del suo culto"³⁷, aventi quindi lo scopo di assicurare a tutti gli appartenenti alla confessione ebraica la piena valorizzazione delle proprie radici e della propria identità storica, culturale e religiosa, come manifestazione finalmente riconosciuta della libertà di essere ebrei.

Manifestazione pratica di quanto su detto è individuabile negli artt. 4 e

³⁴ Cfr. FRANCESCO RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, II ed., Feltrinelli, Milano, 1991, p. 14.

³⁵ Se l'istituto delle intese con lo Stato comporta la recezione, all'interno dell'ordinamento statale, della normativa giuridica di ogni singola confessione in materia di atti di culto con il solo limite dei riti contrari al buon costume, essa per l'ebraismo assume una importanza ancora maggiore, se si ricorda che esso si presenta come un complesso di norme, un vero e proprio ordinamento giuridico, al punto che l'intesa ebraica appare come un incontro fra due ordinamenti. Ancora, continua autorevole dottrina, se nella legge del 1930 il "diritto religioso" ebraico vedeva limitata la propria rilevanza alla sola definizione di chi fosse da considerare ebreo ai fini dell'appartenenza alla comunità, l'intesa riconosce nuova rilevanza nell'ordinamento dello Stato alle norme di comportamento imposte dall'ordinamento religioso che, ove non in contrasto con il limite del buon costume, diventano effettivi e non comprimibili diritti di libertà. Sull'intesa in oggetto, cfr. GUIDO FUBINI, *L'intesa ebraica*, in *La rassegna mensile di Israel*, vol. 51, n. 3, settembre-dicembre 1985, pp. 697-706.

³⁶ GIANNI LONG, *Le confessioni religiose "diverse dalla cattolica"*. *Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, Il Mulino, Bologna, 1991, p. 212; cfr. anche RAFFAELE BOTTA, *L'intesa con gli israeliti*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1987, p. 115 e RAFFAELE BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, cit., p. 91.

³⁷ Consiglio dell'Unione delle comunità israelitiche, mozione del 17 luglio 1977.

5 della legge 101/1989; il primo riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico e il secondo riconosce l'applicabilità delle disposizioni sul riposo sabbatico a una serie di festività mobili. La prima di esse è proprio il Capodanno ebraico, occasione con la quale si apre il ciclo delle festività che, previa comunicazione da parte dell'Unione delle comunità ebraiche, è fissato ogni anno con decreto del Ministero dell'Interno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Tornando alla sentenza 220/2023, ferma la mancanza di prova offerta in sede di merito, ciò che maggiormente stupisce della decisione in oggetto è la superficialità della motivazione, nel senso che si sarebbe potuta offrire maggiore attenzione ai riti ebraici tradizionali prima di apostrofare come bagatellare la richiesta di risarcimento³⁸.

Inoltre, dalla difesa della ricorrente si evince la difficoltà di far comprendere i riti appartenenti a una confessione religiosa diversa dalla dominante, tanto che la donna per riuscire a spiegare in modo chiaro l'importanza del Capodanno ebraico prova a paragonarlo al Natale cattolico, svuotandolo delle peculiarità a esso connesse. Infatti, il *RoshHashanah* (letteralmente capo dell'anno) ha un carattere e un'atmosfera molto diversa da quella del tradizionale Capodanno civile in Italia. E' ritenuto giorno di riflessione, o meglio due giorni, di introspezione e di rinnovamento dello spirito e viene citato nel *Talmud*, ove è testualmente scritto "A *RoshHashanah* tutte le creature sono esaminate davanti al Signore". A tale evento sono legate azioni rituali, preghiere e la preparazione e il consumo di determinate pietanze a cui si attribuiscono specifici significati.

Le feste e solennità del popolo ebraico sono state definite «momenti di incontro privilegiato dell'ebreo col suo Dio». Esse costituiscono l'armatura del giudaismo, infatti in ebraico il termine *moed* (che definisce la festa) significa testualmente "appuntamento"; in più incarnano perfettamente i grandi valori di questa fede e riassumono le gesta³⁹.

Tre aspetti legati alla suddivisione del tempo determinano le festività e le ricorrenze del calendario ebraico: il rapporto con le stagioni, la cadenza settimanale del sabato e l'inizio del giorno festivo con il tramonto e non con l'alba. Nel calendario ebraico (luni-solare), infatti, i giorni vengono calcolati dal tramonto al tramonto, i mesi in base alla luna e gli anni in base al sole.

³⁸ Cfr. BARBARA BOTTECCHIA, *Le oscillazioni della Cassazione in tema di libertà religiosa o meglio di diritto di culto*, in *Avvocati per le persone e le famiglie* (www.avvocatipersonenefamiglie.it), 02 marzo 2023.

³⁹ Con riferimento alle feste e solennità ebraiche cfr. GERARD HADDAD, *Prefazione*, in YESHA YAHOU LEIBOWITZ, *Les fêtes juives: Réflexions sur les solennités du judaïsme*, Cerf, Parigi, 2008.

Il Capodanno ebraico, *RoshHashanah*, cade i primi due giorni del mese di *Tishrì* e rappresenta il capo dell'anno per la numerazione degli anni e per la validità dei documenti, oltre a simboleggiare l'inizio di un nuovo ciclo di vita; pertanto è una delle festività più importanti della religione ebraica.

La medesima dura due giorni durante i quali gli ebrei partecipano a servizi religiosi, si pentono dei loro peccati e chiedono perdono agli altri. Durante tale festa, gli ebrei si riuniscono con la famiglia e gli amici per celebrare con banchetti e cene tradizionali a base di cibi che simboleggiano la speranza e la prosperità⁴⁰.

Il *RoshHashanah* è strettamente connesso all'individuo, al rapporto che instaura con il prossimo e con Dio, alla sua volontà di migliorare. Nella *Torà* il primo giorno del mese di *Tishrì* viene descritto come «giorno di astensione dal lavoro, ricordo del suono, sacra convocazione» e ancora, nei testi sacri si ribadisce che è «un giorno di suono strepitoso», infatti in questa giornata viene suonato lo *Shofar*, il grande corno (uno strumento musicale costituito da un corno di animale) che simboleggia il richiamo dell'uomo verso il Signore, affinché si penta e ritorni verso la giusta via⁴¹.

L'ebraismo può essere definita «la religione del tempo», nel senso che mira alla santificazione del medesimo e insegna all'uomo il legame con la santità del tempo, con gli eventi sacri, con i santuari⁴². Entrare nel tempo sacro significa uscire dal tempo ordinario, dal momento che si metteranno da parte il lavoro e le preoccupazioni quotidiane, per dedicarsi alla preparazione della casa e la tavola, consumare i pasti festivi in famiglia e trascorrere il tempo nella preghiera e nello studio in comunità.

L'inizio di questo tempo è simbolicamente rappresentato dall'accensione delle candele, la condivisione di vino e *challah* e da un momento di condivisione durante il quale vengono recitate le benedizioni, in gruppo. Tale

⁴⁰ Il cibo ha un'importanza fondamentale nelle celebrazioni di *RoshHashanah*. Le ricette più utilizzate, preparate e consumate durante la festa, sono a base di: a) pesce crudo, simbolo di abbondanza e prosperità per l'anno a venire; b) mele, fichi e mele, che rappresentano la speranza di un anno dolce e prospero; c) la melagrana, simbolo delle moltitudine dei meriti e delle buone azioni per l'anno a venire; d) il *challah*, ovvero un pane tradizionale ebraico, imbevuto di mele utile ad augurare un anno dolce e lieto; e) le *kreplach*, ravioli in brodo ripieni di carne o formaggio che sono simbolo della speranza che i peccati dell'uomo vengano sigillati e affogati come i ravioli nel brodo. Sulla questione, cfr. STEFANIA DAZZETTI, *Le regole alimentari nella tradizione ebraica*, in ANTONIO GIUSEPPE MARIA CHIZZONITI, MARIACHIARA TALLACCHINI (a cura di), *Cibo e religione: diritto e diritti*, Libellula Edizioni, Tricase, 2012, p. 109. Inoltre, cfr. D. GIANFRANCO DI SEGNI, *Mele, zucche e corni ricurvi. I simboli e i significati di Roshha-Shanà*, consultabile all'indirizzo http://www.morasha.it/zehut/gd07_simboli.html.

⁴¹ Cfr. Ucei, *Unione Comunità ebraiche italiane* (www.ucei.it).

⁴² Cfr. ABRAHAM JOSHUA HESCHEL, *Il sabato. Il suo significato per l'uomo moderno*, Garzanti, Milano, 1972, p. 12.

gestualità, che si ribadisce essere il momento dell'ingresso nel tempo sacro, è riconoscibile da ogni ebreo.

RoshHashanah e *Yom Kippur*, però, assumono maggiore solennità e per questo motivo vengono definite “festività solenni”; durante queste ultime si esce dal tempo ordinario per entrare nel tempo sacro.

RoshHashanah è una commemorazione dell'atto stesso della creazione e questo riconosce alla festività una rilevanza determinante: nel giudaismo la creazione non è vista come un momento fisso nel passato, ma come eterna e continua.

La peculiarità che differenzia l'ebraismo dagli altri sistemi religiosi risiede nel rapporto tra uomo e Dio, dal momento che il primo si rivolge al Secondo non solo per lodarlo, ma per sapere come sia giusto comportarsi nel lavoro, nella quotidianità, per camminare insieme sul sentiero della vita. Si può quindi parlare di un rapporto di collaborazione tra Dio e l'uomo.

Tale contesto consente di comprendere il senso della festa ebraica e la dimensione sacrale della sua celebrazione. Quest'ultima per l'ebreo non rappresenta una mera commemorazione o il ricordo di qualcosa di già avvenuto, ma una vera e propria opportunità di rivivere determinate vicende, con le medesime potenzialità, che sono proprie di una ricorrenza, tramite le quali si diventa concretamente protagonisti di importanti momenti dell'esistenza, che ogni ebreo dovrebbe vivere⁴³.

Attraverso l'analisi della “festa” emergono anche le differenze che caratterizzano cristianesimo ed ebraismo. Infatti, Il calendario ebraico riprende la maggior parte delle feste attestate nella Bibbia e fa memoria di importanti eventi storici del popolo d'Israele, primo fra tutti l'esodo. Il calendario cristiano è invece incentrato sull'evento di Cristo e recepisce due feste ebraiche – *Pesach* diviene Pasqua, la festa delle Settimane diviene Pentecoste –, ma interpretandole in maniera nuova. Anche la domenica, giorno del Signore, finisce nel tempo col subentrare allo *Shabbat*.

In generale si può affermare che l'impianto religioso e la struttura cronologica delle feste cristiane segue il percorso della tradizione ebraica, reinterpretata in chiave cristologica, verso un percorso di emancipazione rispetto alle impostazioni religiose antecedenti⁴⁴.

⁴³ Cfr. SONIA BRUNETTI LUZZATI, ROBERTO DELLA ROCCA, *Ebraismo*, Mondadori, Milano, 2007, p. 186 ss.

⁴⁴ Cfr. CARMELA VENTRELLA, *Tempo divino*, cit., pp. 1-66. «Nell'antica organizzazione liturgica del culto cristiano una sensibile risonanza ebbero alcune ricorrenze ebraiche. Più precisamente si tratta della Pasqua e della Pentecoste: l'una istituita in memoria della liberazione degli israeliti dalla schiavitù in Egitto, finì col ricordare la morte e la risurrezione del Signore; l'altra venne a significare non più la consegna delle Tavole della Legge sul Sinai ma la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli raccolti nel

5. Una conclusione alla luce dei casi concreti

Per definire e rilevare gli aspetti fondamentali della festa necessita, oggi, tenere conto del contesto in cui ci si colloca. Il processo di secolarizzazione ha coinvolto notevolmente il concetto festivo e l'interpretazione dello stesso, determinando un'attenuazione dei confini tra sacro e profano, tanto da portare la dottrina a chiedersi se sia ancora il caso di distinguerli o se non sia più conveniente individuare all'interno dello stesso evento festivo la dimensione sacrale del tempo⁴⁵.

L'evoluzione, intesa come modernità, non ha determinato la scomparsa del sacro ma ha contribuito sicuramente alla sua trasformazione, così da creare forme di festività succedanee e post-religiose. In altri termini, il superamento di un'ideologia culturale omogenea, ispirata alle religioni tradizionali, l'allontanamento dal concetto storico di sacro e "la proclamazione dei diritti di libertà emergenti" hanno portato a un avvicinamento tra ritualità religiosa e liturgia profana, che si esplica in atti cerimoniali grazie ai quali la comunità civile manifesta la propria concezione laica di vita. Il diritto al tempo profano, che contempla il riconoscimento di celebrazioni slegate da qualunque fede religiosa, riconosce a ciascuno la possibilità di scegliere autonomamente in quale forma esteriorizzare i propri principi e, dunque, si collega strettamente alla libertà di coscienza.

In Italia, la necessità di ampliare i contenuti e di superare la dimensione univoca del tempo sacro ha richiesto il ricorso allo strumento della negoziazione, nel senso che il diritto al tempo sacro -come componente del diritto alla libertà religiosa- viene garantito dallo strumento costituzionale della contrattazione tra Stato e confessioni religiose, ferme restando le limitazioni in capo alle confessioni senza intese⁴⁶.

È certamente necessario considerare la concezione laica del tempo festivo, ma non si può negare che esiste una comune tradizione talvolta trascurata

cenacolo». L'A. metterà poi in evidenza, tramite le testimonianze dei primi scrittori ecclesiastici e dei Padri della Chiesa, come una diversa idea del tempo e del rispetto delle norme definisce l'evoluzione della festività verso l'identità cristiana. I differenti percorsi emergono dalla singolarità degli atteggiamenti che contraddistinguono il gruppo religioso in specifici tempi e spazi, come dimostra la data di celebrazione della Pasqua, simbolicamente stabilita in un diverso giorno rispetto a quella ebraica. Questo determina l'affrancamento dalla tradizione sacra, ovvero la trasformazione della Pasqua in festività mobile a seguito del superamento del calendario lunare degli ebrei e dell'uso dell'anno solare.

⁴⁵ «Il sacro ed il profano sono due modi di essere nel mondo, due situazioni esistenziali assunte dall'uomo nel corso della storia». MIRCEA ELIADE, *Il sacro e il profano*, Bollati Boringhieri, Torino, 1999, p.16.

⁴⁶ Cfr. CARMELA VENTRELLA, *Calendario e religioni: il calendario europeo e le festività laiche*, in *Diritto e religioni*, 1, 2013, p. 211.

dall'Unione europea, nel tentativo di rispettare il principio di uguaglianza, ma con il risultato opposto di ledere il principio di non discriminazione per ragioni religiose. Ci si riferisce a quanto previsto nell'Agenda della Commissione europea 2010-2011 predisposta per gli alunni delle scuole secondarie, la quale ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica per aver omesso le ricorrenze cristiane, compreso il Natale, e incluso invece festività musulmane, ebraiche, indù, sikh, cinesi e feste laiche. Tale documento ha creato reazioni critiche e una sollecitazione generale che hanno prodotto una petizione telematica, per riuscire a ripristinare le festività cristiane, alla quale hanno aderito migliaia di cittadini da tutto il mondo⁴⁷. Le motivazioni di questa risposta popolare risiedevano sia nell'importante ruolo storico, sociale e culturale rivestito dalla religione cattolica nella storia europea e nell'identità di ciascuno Stato sia nella violazione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, disciplinata all'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000.

La Commissione europea decideva di ripristinare le festività cristiane richiamando le azioni intraprese per correggere e rimediare allo "spiacevole errore" e riparare alla conseguente offesa causata ai cittadini europei. Procedeva, quindi, a bloccare la diffusione del documento e correggere il testo già in circolazione, impegnandosi a prendere in considerazione, nel futuro, le festività pubbliche nazionali più importanti. Questa decisione può essere interpretata quale tentativo di dare effettiva attuazione «anche a livello comunitario, al diritto "all'identità religiosa tradizionalmente intesa"»⁴⁸, elemento essenziale e non derogabile del diritto a manifestare le convinzioni religiose o il credo di ciascuno secondo quanto tramandato dalla storia europea, legata in modo solido al cristianesimo.

Il Natale è stato anche oggetto di "manipolazioni politiche"; ci si riferisce alla recente decisione presa dal presidente venezuelano Nicolas Maduro il quale, a seguito della sua rielezione del 28 luglio 2024, ha effettuato una discussa manovra di anticipazione delle prossime festività natalizie. Maduro con la cosiddetta "*operation feliz Navidad*" ha stabilito, con decreto, che il Natale si festeggerà il 1 ottobre, motivando la scelta con un tentativo di trasmettere un po' di allegria dopo il complesso periodo elettorale.

Questo tipo di iniziative non rappresentano un caso isolato per il presidente sudamericano, che ha scatenato la reazione negativa della Conferenza episcopale del Venezuela (CEV), la quale ha criticato pesantemente l'uso di

⁴⁷ Sull'argomento cfr. MIMMO MUOLO, *Le feste scippate. Riscoprire il senso cristiano delle festività*, Ancora Editrice, Milano, 2012.

⁴⁸ CARMELA VENTRELLA, *Calendario e religioni*, cit., pp. 210-211.

una festività religiosa per scopi propagandistici e politici, precisando che il Natale è una festa universale e, pertanto, i tempi della sua celebrazione sono di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica.

Ugualmente controversa è la questione, in tema di feste religiose, sorta la scorsa primavera nel nostro Paese, che riguarda la *querelle* sviluppatasi intorno alla festa del *Ramadan* e alla decisione presa da alcuni istituti di istruzione di sospendere le attività didattiche in corrispondenza dell'ultimo giorno di digiuno religioso, considerato dai musulmani giorno di festeggiamenti. Per la prima volta, una scuola italiana in provincia di Milano è rimasta chiusa in occasione di una festività islamica, in ottemperanza alla decisione presa dal Consiglio d'Istituto, per permettere alle famiglie musulmane di festeggiare la fine del *Ramadan*, considerato l'alto numero di studenti musulmani (circa il 40%) presenti in tale scuola. La risposta del mondo politico non si è fatte attendere⁴⁹ e il Ministro competente ha esortato il Paese a rispettare le regole, secondo le quali la scuola non potrebbe istituire autonomamente nuove festività. Nonostante l'importanza delle regole, pensare di non poter “andare oltre” gli stretti ingranaggi delle regole rischia di non dare la possibilità di assumere un atteggiamento rispettoso delle differenze. Indipendentemente dalla rilevanza dello strumento giuridico delle intese e dall'assenza di un'intesa tra lo Stato italiano e le comunità islamiche, non si può restringere la questione della tutela del pluralismo religioso a quello degli accordi Stato-confessioni religiose⁵⁰, considerato che l'art. 19 della Costituzione riconosce a tutti il diritto di libertà religiosa.

Ciò che colpisce maggiormente in questa vicenda è quanto facilmente la questione abbia assunto le caratteristiche di uno scontro di civiltà, fondato sul fattore religioso, nonostante la volontà delle autorità scolastiche non fosse quella di introdurre una nuova festa religiosa, facoltà per altro non consentita dalla legislazione scolastica, che prevede esclusivamente la possibilità per le scuole di derogare al calendario regionale, nel rispetto del monte ore totale delle lezioni. Piuttosto, tale decisione pare voler soltanto porre attenzione al territorio e alla realtà multiculturale che lo caratterizza, per favorire l'integrazione e la convivenza tra le diverse componenti culturali e religiose presenti nella società italiana.

⁴⁹ Il Governo, in persona del Ministro dell'istruzione, ha annunciato la presentazione di un provvedimento finalizzato a limitare l'autonomia scolastica grazie all'introduzione del divieto di modifica del calendario delle lezioni, con particolare riguardo alle chiusure per festività non riconosciute dallo Stato, o meglio non previste dalle intese. Cfr. *Il Giorno. Quotidiano nazionale*, 14 aprile 2024.

⁵⁰ Cfr. SIMONE BALDETTI, *Scuola chiusa per il Ramadan. Prove di diritto interculturale*, in *www.linkedin.com*, 22 marzo 2024.

Non è casuale che la questione, non rimasta isolata⁵¹, sia sorta nell'ambito del sistema di istruzione: esso rappresenta la culla culturale dei cittadini del futuro ai quali è essenziale insegnare la promozione del rispetto reciproco tra fedi e culture come strumento di coesione sociale per la comunità. Diventa anche rilevante sottolineare la centralità del messaggio religioso come strumento di costruzione di una cultura di pace priva di confini, che possa insegnare ai giovani il principio della reciproca comprensione.

Per tutte queste ragioni la strada da percorrere è quella dell'«accomodamento ragionevole», basato sulla capacità di ascolto e sul meccanismo della flessibilità, che valorizza le differenze grazie all'avvicinamento reciproco, strumento utile a integrare le diverse culture tenendole insieme secondo la logica dell'*et et*, non dell'*aut aut*⁵².

Dunque, le feste religiose rappresentano una tematica perfettamente al passo con i tempi, nel senso che hanno acquisito nuove sfaccettature con il passar degli anni; esse hanno antiche origini e fanno parte del patrimonio tradizionale del Paese, ma rientrano anche tra le questioni in continua evoluzione nella società moderna.

⁵¹ Cfr. VASCO FRONZONI, *Ramadhan: digiuno dei minori a scuola, esigenze religiose e libertà educativa*, in *Diritto e Religioni*, News, n. 1/2024.

⁵² In tal senso si esprime la Corte di Cassazione, con riferimento all'apposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, nella rinomata sentenza n. 24414 del 2021.